



COMUNE DI URBANIA
Provincia di Pesaro e Urbino

**COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO E
D'UFFICIO DELLA ORDINANZA N. 9 DEL 17-03-2020**

,li 17-03-2020

Registro Generale n. 15

ORDINANZA DEL SINDACO

N. 9 DEL 17-03-2020

Ufficio: AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI - SEGRETERIA

**Oggetto: CONFERMA SOSPENSIONE TOTALE MERCATO SETTIMANALE
FINO AL 03/04/2020**

L'anno duemilaventi addì diciassette del mese di marzo, il Sindaco **CICCOLINI MARCO**

VISTO IL DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 8 marzo 2020 "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19";

VISTO IL DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 9 marzo 2020 "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19";

CONSIDERATO che nel capoluogo il giovedì si tiene il mercato settimanale;

CHE il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 marzo 2020, all'art. 1, vieta ogni forma di assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico;

VISTA la precedente ordinanza n. 10 in data 11 marzo 2020 con la quale il mercato settimanale è stato sospeso fino al 03/04/2020;

ATTESO che nel corso della stessa giornata è stato emanato il DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 11 marzo 2020 "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale", il quale all'art 1, punto 1) dispone: "Sono sospese le attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione per le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità individuate nell'allegato 1, sia nell'ambito degli esercizi commerciali di vicinato, sia nell'ambito della media e grande distribuzione, anche ricompresi nei centri commerciali, purché sia consentito l'accesso alle sole predette attività. Sono chiusi, indipendentemente dalla tipologia di attività svolta, i mercati, salvo le attività dirette alla vendita di soli generi alimentari. Restano aperte le edicole, i tabaccai, le farmacie, le parafarmacie. Deve essere in ogni caso garantita la distanza di sicurezza interpersonale di un metro.";

CONSIDERATO, tuttavia, che il mercato settimanale, che si svolge il giovedì, per la sua conformazione e disposizione non consente, al momento, di poter rispettare le raccomandazioni di cui alla lettera o) dell'art. 1 e lett. f) dell'art. 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020, ed in particolare "l'adozione di misure organizzative tali da consentire un accesso ai predetti luoghi con modalità contingentate o comunque idonee ad evitare assembramenti di persone, nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro tra i visitatori".

RITENUTO pertanto di dover confermare, in via precauzionale ed al fine di prevenire una possibile potenziale trasmissione del virus, la totale sospensione del mercato settimanale fino alla data del 3 aprile 2020;

VISTO l'art. 50 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.;

ORDINA

- la conferma della sospensione totale del mercato settimanale del giovedì fino alla data del 3 aprile 2020, salvo proroga.

DISPONE

- di dare adeguata pubblicità al presente provvedimento mediante la sua pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale e sul sito internet www.comune.Urbania.ps.it;

- di incaricare il Servizio Polizia Municipale dell'Unione Alta Valle del Metauro della vigilanza sull'esecuzione della presente ordinanza;

- che copia della presente ordinanza sia trasmessa a:

- Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Pesaro e Urbino;
- Servizio Polizia Municipale dell'Unione Alta Valle del Metauro;
- Comando Stazione Carabinieri di Urbania;
- . ASUR MARCHE Area Vasta n. 1;

AVVERTE

- le trasgressioni alla presente ordinanza saranno punite ai sensi dell'art. 650 C.P. e con la sanzione amministrativa da € 25,00 ad € 500,00, così come stabilito dall'art. 7/bis del D.Lgs. n. 267/2000;

- ai sensi dell'art. 3 comma 4 della legge 241/90, contro la presente ordinanza è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale Marche entro il termine di 60 giorni, ovvero ricorso al Presidente della Repubblica, entro il termine di 120 giorni decorrenti dalla pubblicazione del presente provvedimento.

Letto e sottoscritto a norma di legge.

IL SINDACO
F.to CICCOLINI MARCO

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Della suestesa ordinanza viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal 17-03-2020 al 01-04-2020

Li 17-03-2020

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to

Copia conforme all'originale.

Li

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO